

6.10 SRA14 – ACA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITA'

Sezione 1 SRA14 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.19 - Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse Genetiche (UBA)
Indicatori di risultato	R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) soggette all'impegno sovvenzionato di migliorare la sostenibilità ambientale
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico, pertanto concorre alla loro valorizzazione
Trascinamenti	NO
Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA14 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare

L'intervento nel perseguimento dell'Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell'Esigenza 2.7, poiché è rivolto a incentivare l'allevamento di razze locali, al fine di ovviare al fenomeno di estinzione/erosione delle risorse genetiche animali autoctone.

L'intervento si inserisce nell'ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM (2020) 380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo.

L'intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale/provinciale in ragione delle diverse risorse genetiche animali diffuse nei diversi ambienti territoriali.

Sezione 3

SRA14 - Finalità e descrizione generale

L'intervento "Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica", prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.

L'intervento, anche sulla base dell'esperienza maturata con il PSR 2014-2022, che ha visto la Regione Piemonte programmare un'operazione analoga per preservare le razze animali a rischio di estinzione/erosione, ha anche lo scopo di dare continuità all'opera di tutela di queste razze e rispondere pertanto al fabbisogno che i territori italiani esprimono a riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari che si impegnano nell'opera di conservazione.

L'intervento, predisposto in conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo l'allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e iscritte all'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari", indica tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i principi per l'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.

L'intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6, poiché legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso l'incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.

La Regione Piemonte, considerando che per la conservazione delle razze è necessario detenere gli animali per almeno 1 o più cicli riproduttivi, prevede un **periodo di impegno di durata di 5 anni**.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA14 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA14 del PSP 2023-2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2022/126
- Legge 194/2015

Sezione 5

SRA14 - Tipologia di beneficiari

CR01 – Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR);

CR02 – Altri soggetti pubblici o privati;

Sezione 6

SRA14 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

SRA14 - Criteri di ammissibilità

CR03 – Iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015;

CR04 – Sono ammissibili le razze iscritte all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della legge n. 194/2015. I capi delle suddette razze sono ammissibili se allevati sul territorio regionale e iscritti nei rispettivi libri genealogici;

CR05 – La soglia minima di UBA per l’ammissibilità è pari a 1 UBA per razza allevata.

SRA14 – Impegni

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni:

I01 – allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse;

I02 – fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell’impegno fino al 10% rispetto al numero dei capi iniziale. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell’allevamento.

SRA14 - Altri obblighi

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

O02 - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale e alle indicazioni riportate nel punto “condizionalità” del capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR.

Sezione 7

SRA14 - Principi di selezione

I codici di ciascun criterio seguono la numerazione del Piano Strategico Nazionale. In questa sezione sono riportati esclusivamente i criteri individuati dall'AdG regionale.

Al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale, l'intervento prevede i seguenti principi di selezione prioritari:

P01 – Consistenza numerica delle fattrici: allevamenti con un maggior numero di capi per ogni razza;

P05 – Aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali in base alla Classificazione Comuni per tipologia areale e appartenenza alle zone montane e relativo cartogramma, allegati al presente CSR:

- Aree rurali con problemi di sviluppo (D)
- Aree rurali intermedie con vincoli naturali (C2)
- Aree rurali intermedie ordinarie (C1)

P07 – Razze autoctone originarie del Piemonte

BOVINI	Pezzata rossa d'Oropa, Varzese o Tortonese, Valdostana, Pezzata nera, Barà – Pustertaler, Bruna Linea Carne o Bruna originaria
OVINI	Sambucana, Garessina, Frabosana, Saltassassi, Tacola, Delle Langhe, Savoiarda
CAPRINI	Sempione, Vallesana, Roccaverano, Grigia delle Valli di Lanzo
SUINI	Suino nero Piemontese

P08 – Specie allevata: razze ovine e caprine originarie del Piemonte (cumulabile con P07)

Sezione 8

SRA14 - Forma e importi o tassi di sostegno

400 euro/UBA/anno per tutte le razze

Sezione 9

SRA14 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'intervento in oggetto può essere attivato con un bando unico relativo ad un'annualità di riferimento contestualmente agli altri interventi SRA aventi impegni agro-climatico-ambientali attivati dalla Regione Piemonte, ossia SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA 12, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24. Tuttavia la combinazione sinergica può avvenire solo con gli interventi con cui è cumulabile sulla medesima superficie a livello di sostegno, indicati nel paragrafo seguente.

Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

Al fine di migliorare le performance è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. SRA14 è cumulabile sulla stessa superficie con SRA30.

Demarcazione

L'intervento SRA14 è cumulabile con l'eco-schema ECO-1, posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono.

Sezione 10

SRA14 - Aiuti di Stato

Non pertinente.